

Civile Ord. Sez. 1 Num. 3029 Anno 2019

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: PAZZI ALBERTO

Data pubblicazione: 31/01/2019

sul ricorso n. 11661/2018 proposto da:

Baradji Demba, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall'Avvocato Stefano Mannironi giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Ministero dell'Interno;

- *intimato* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI del 7/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/12/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto in data 8 marzo 2018 il Tribunale di Cagliari
respingeva il ricorso proposto da Demba Baradji avverso il

ORD
2317
2018

Alberto

provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, dell'asilo politico ovvero della protezione sussidiaria o umanitaria.

In particolare il Tribunale, pur avendo fissato udienza in mancanza della videoregistrazione dell'audizione amministrativa, ai sensi dell'art. 35-*bis*, comma 11, d. lgs. 25/2008, riteneva che una simile evenienza non imponesse di provvedere in maniera automatica a una nuova audizione, in quanto il giudicante rimaneva libero di espletarla così come di assumere qualsiasi altro mezzo di prova; nel caso di specie il Tribunale riteneva che l'audizione fosse inutile, sia perché alcuni dei fatti allegati al ricorso erano irrilevanti ai fini del decidere, sia perché un nuovo ascolto sarebbe stato comunque inidoneo a provare i fatti rilevanti, sia in considerazione del tenore delle dichiarazioni già rese in sede amministrativa e raccolte nel relativo verbale.

Nel merito il Tribunale constatava che le allegazioni contenute in ricorso erano di tenore assolutamente generico (quanto al riferimento a "denunce presentate dai propri parenti"), avevano un differente contenuto rispetto alle dichiarazioni rese avanti alla commissione territoriale (dove il richiedente asilo aveva sostenuto di essere espatriato a causa del conflitto esistente in Mali e di uno scontro fra comunità nel suo villaggio) e non facevano riferimento alla situazione di violenza indiscriminata che rappresentava il fatto costitutivo dell'ipotesi di protezione sussidiaria prevista dall'art. 14, lett. c), d. lgs. 251/2007; l'allegazione di una generica "violazione dei diritti umani" in Mali non consentiva poi il riconoscimento della protezione umanitaria richiesta.

2. Ricorre per cassazione avverso questa pronuncia Demba Baradji al fine di far valere sei motivi di impugnazione.

L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1 Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 6, comma 3-*undecies*, lett. c), commi 1, 5 e 8 lett. g), d.l. 40/2017 convertito nella legge 46/2017 rispetto agli artt. 3, 10 (in correlazione all'art. 6 CEDU), 24 e 111 Cost. e 342 cod. proc. civ.: il Tribunale, malgrado la commissione territoriale non avesse trasmesso la videoregistrazione del colloquio tenutosi in sede amministrativa, non avrebbe proceduto all'audizione del richiedente asilo all'udienza fissata ritenendo erroneamente che detto incumbente potesse essere considerato un mezzo di prova e il giudicante avesse il potere discrezionale di disporlo o meno; l'omissione dell'audizione, che sarebbe stata utile anche a chiarire le discrasie fra quanto dichiarato davanti alla commissione territoriale e quanto riportato in ricorso, in tesi di parte ricorrente avrebbe leso il diritto di difesa del richiedente asilo, impedendogli di chiarire con l'assistenza di un legale le ragioni che lo avevano indotto ad abbandonare il suo paese.

3.2 Il secondo mezzo prospetta la violazione dell'art. 2, lett. e), e 3 d. lgs. 251/2007, 1 l. 39/1990 e 115 cod. proc. civ. nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti: il Tribunale avrebbe ignorato le spiegazioni fornite in sede di audizione amministrativa e, pur rilevando una discrasia fra il contenuto del ricorso e le dichiarazioni rese avanti alla commissione territoriale, non avrebbe proceduto all'audizione del richiedente asilo, così venendo meno al proprio dovere di cooperare nell'accertamento dei fatti rilevanti; il Tribunale avrebbe invece dovuto considerare, nel cogliere il senso del racconto del richiedente asilo, che

questi, non potendo ricevere protezione in uno stato in balia delle fazioni terroristiche, si era allontanato dal suo paese d'origine a causa di un dissidio insorto tra contadini e pastori per questioni legate all'utilizzo della terra vicino al fiume.

3.3 I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, non meritano accoglimento.

In vero in tema di protezione internazionale il ricorso al Tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo, principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui all'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 e all'art. 8 d.lgs. 25/2008, i quali prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell'attore; i fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono perciò necessariamente essere indicati dal richiedente con la necessaria specificità, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d'ufficio, secondo le regole generali che governano il processo civile (si vedano in questo senso Cass. 29/10/2018 n. 27336 e Cass. 28/9/2015 n. 19197).

In altri termini una cosa è l'onere del ricorrente di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato in ossequio al principio dispositivo, un'altra è il dovere del giudice, rispetto al *thema decidendi* così delineato in maniera specifica, di cooperare nell'accertamento dei fatti rilevanti, al fine di temperare l'asimmetria derivante dalla posizione delle parti.

Nel caso di specie il Tribunale, in ossequio a questi principi, si è correttamente attenuto ai fatti costitutivi allegati dal richiedente asilo nell'atto introduttivo del giudizio, ha rilevato l'assoluta genericità con

cui gli stessi erano stati rappresentati (laddove erano state prospettate "denunce presentate dai propri parenti") e ne ha fatto discendere l'irrilevanza dell'audizione richiesta.

Questa Corte ha di recente chiarito che nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all'autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l'udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (Cass. 5/7/2018 n. 17717); ciò tuttavia non significa, come la medesima statuizione precisa, che si debba anche necessariamente dar corso in maniera automatica all'audizione del richiedente (v., in tal senso, Corte di giustizia dell'Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, § 49), in presenza di una «domanda di protezione internazionale manifestamente infondata».

La statuizione in merito alla mancata audizione del richiedente asilo in sede di udienza non si presta quindi a censure di sorta, dovendosi escludere che le norme di cui si denuncia la violazione prevedano un obbligo per il giudice di merito di procedere in maniera automatica all'audizione del ricorrente quand'anche la stessa sia del tutto inutile ai fini del decidere.

Non è poi possibile sostenere che il giudice di merito, vincolato dai termini con cui la domanda giudiziale era stata prospettata, abbia ommesso di apprezzare fatti storici di portata decisiva laddove non ha tenuto conto di circostanze estranee alle prospettazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio.

Risultano del pari manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente, ove si consideri, nel senso

indicato dalla decisione della Corte giustizia sopra richiamata, che l'obbligo di audizione va valutato alla stregua dell'intera procedura di esame della domanda di protezione (par. 42) e sulla base del potere del giudice di esaminare l'intera documentazione, che a suo giudizio può ritenere esaustiva (par. 44), potendosi ritenere che la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza corrisponda all'interesse, sia degli Stati membri sia dei richiedenti, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo (par. 44 ultimo periodo).

Infine i parametri costituzionali indicati (3, 24 e 111 Cost.) non possono reputarsi violati, sol che si consideri come il procedimento camerale sia pienamente idoneo, anche senza audizione personale della parte, a garantire l'adeguato dispiegarsi del contraddittorio, tenuto conto dell'audizione avvenuta nella precedente fase amministrativa e della possibilità di deposito di difese scritte previsto dall'art. 35-bis, comma 12, d. lgs. 25/2008.

4.1 Con il terzo motivo di ricorso il decreto impugnato è censurato per violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2, Cost. in relazione agli artt. 5 e 13 d. lgs. 286/1998 e 6 dir. CE 115/2008, e a causa dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti: il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta del diritto di asilo inoltrata dal ricorrente sotto tutti i profili che una simile istanza implicava, in particolare trascurando i motivi caritatevoli o di altra natura previsti dall'art. 6, comma 4, della direttiva CE 115/2008, del tutto autonomi rispetto a quelli umanitari contemplati dall'art. 5, comma 6, d. lgs. 286/1998.

4.2 Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis cod. proc. civ..

La giurisprudenza di questa Corte è infatti ferma nel ritenere che il diritto di asilo, al momento della pronuncia della decisione impugnata, fosse interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo *status* di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251/2007 e dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, cosicché non rimaneva alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (cfr. Cass. 4/8/2016 n. 16362 e Cass. 26/6/2012 n. 10686).

Il Tribunale perciò ha fatto corretta applicazione di un simile principio laddove ha valutato se le allegazioni del ricorrente consentissero il riconoscimento delle forme di protezione in cui la previsione costituzionale si concretizzava.

5.1 Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 16 d. lgs. 251/2007 e 8, comma 3, d. lgs. 25/2008 nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti: il Tribunale, nel negare il diritto del richiedente alla protezione sussidiaria prevista dall'art. 14 d. lgs. 251/2007, avrebbe del tutto trascurato di considerare le ipotesi previste alle lettere a) e b) della norma e non avrebbe ravvisato che l'ipotesi prevista dalla lettera c) risultava comprovata dalla documentazione allegata al ricorso.

5.2 Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale infatti, nel rilevare da un lato che le asserite denunce presentate da parenti non rivestivano alcun rilievo al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria, non potendosi inferire da una simile circostanza il rischio di subire una condanna o la soggezione a trattamenti inumani o degradanti, dall'altro che il ricorrente non

aveva allegato alcunchè in merito al verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in Mali, ha escluso il ricorrere di tutti i differenti presupposti previsti dall'art. 14 d. lgs. 251/2007, in mancanza dell'allegazione di circostanze considerabili come danni gravi ai sensi della norma in questione, senza limitarsi a esaminare la sola ipotesi prevista dalla lettera c).

La censura trascura perciò di confrontarsi con il contenuto del provvedimento impugnato, come a sollecitare il rinnovo delle valutazioni già effettuate dal giudice di merito.

Non è però possibile procedere in questa sede a una rivalutazione del merito della controversia, per di più sulla scorta di documentazione prodotta in violazione del disposto dell'art. 372 cod. proc. civ., in merito al ricorrere dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d. lgs. 251/2007.

Al riguardo va ribadito il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 19/10/2016 n. 21098 e Cass. 16/12/2011 n. 27197).

6.1 Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d. lgs. 286/1998 e dell'art. 6, comma 4, direttiva CE 115/2008 nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per

il giudizio già oggetto di discussione fra le parti: il Tribunale, nel negare la protezione umanitaria, avrebbe dovuto quanto meno riconoscere il ricorrere della tutela prevista dall'art. 19 d. lgs. 286/1998, tenuto conto delle condizioni esistenti nello Stato del Mali.

6.2. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente assume che la situazione esistente nel paese verso il quale dovrebbe adottarsi l'espulsione integrerebbe le condizioni ostative previste dall'art. 19, comma 1, d. lgs. 286/1998 per l'adozione del provvedimento.

La censura attiene ad una questione – comportante accertamenti in fatto - che non è stata affrontata nella sentenza impugnata, sicchè il ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente chiarire se la stessa fosse stata effettivamente e tempestivamente devoluta alla cognizione del giudice del gravame (cfr., fra molte, Cass. 13/3/2018 n. 6089 e Cass. 18/10/2013 n. 23675).

E' opportuno aggiungere che miglior sorte nemmeno toccherebbe, eventualmente, alle censure in esame alla stregua del testo dell'art. 32, comma 3, d. lgs. 25/2008 come recentemente modificato dal d.l. 113/2018, convertito nella legge n. 132/2018, poiché, a prescindere dall'applicabilità di tale recente normativa alla fattispecie dedotta in giudizio, la prospettazione degli odierni motivi di ricorso non reca alcun riferimento alle specifiche previsioni di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, d. lgs. 286/1998, come modificato dal citato d.l. 113/2018.

7.1 Il sesto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, 8 e 32, comma 3, d. lgs. 25/2008 nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti: il Tribunale avrebbe erroneamente negato il riconoscimento della protezione umanitaria, senza considerare i rischi

a cui il richiedente asilo sarebbe esposto in conseguenza di un suo rimpatrio e la situazione esistente in Mali e in Libia.

7.2 Il motivo è inammissibile.

Esso infatti, sotto le spoglie della eccepita violazione di legge sostanziale, tenta di superare le valutazioni compiute dal Tribunale circa la genericità della domanda sollecitando un nuovo sindacato di fatto in merito al ricorrere dei presupposti necessari per il riconoscimento della forma di protezione richiesta.

Il che è inammissibile in questa sede, dato che il giudice di legittimità non può trascurare le considerazioni compiute dal giudice di merito in tema di ammissibilità della domanda di protezione presentata, né può procedere a una nuova valutazione del merito della controversia se non nel caso in cui abbia prima provveduto, ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., a cassare sul punto la decisione impugnata.

8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere rigettato.

La mancata costituzione dell'amministrazione intimata esime questo collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della ^{non}sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

1 10